



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 46  
DEL 22.04.2016

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.**

L'anno *duemilasedici*, addì *ventidue* del mese di *aprile* alle ore *11,45* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	-	X
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	X	-
3	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUONGO Pierpaolo nella sua qualità di Vicesindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 46 IN DATA 22.04.2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

-CHE con la legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, sono stati abrogati i previgenti incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 (art. 13) ed è stata introdotta una nuova disciplina in materia denominata "Fondi per la progettazione e l'innovazione" (art. 13-bis);

-CHE Il nuovo comma 7-bis, art. 93, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede la destinazione, a valere sugli stanziamenti degli oneri per la realizzazione di ciascuna opera o lavoro, di un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dei relativi importi posti a base di gara;

-CHE I successivi commi 7-ter e 7-quater prevedono la ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati all'attività di progettazione interna secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione decentrata e da recepire in apposita disciplina regolamentare

-Che in particolare, in sede di contrattazione decentrata integrativa vanno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori), tenendo conto:

- delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- della complessità delle opere;
- dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 24.03.2016 di definizione degli indirizzi rivolti alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all' art.93 del D.Lgs.163/2006;

DATO ATTO CHE in data 07/04/2016 la delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le RSU hanno raggiunto un accordo sui criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data della presente con la quale viene autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sui criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione;

VISTA la bozza del "Regolamento per la costituzione e ripartizione del criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione" che recepisce i criteri definiti in sede di contrattazione e dato atto che la stessa, in data 18.04.2016, è stato oggetto di esame della competente commissione consiliare;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 che abroga il D.lgs. n.163/2006 e interviene ancora una volta in materia di incentivi modificandone la disciplina;

Ravvisata, tuttavia, la necessità di procedere alla regolamentazione degli incentivi per le attività di progettazione a progettazione espletate successivamente alla data del 19.08.2014 e fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile dell'Area tecnica;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile dell'organizzazione e Personale;

ACQUISITO i pareri di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per la definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 del D.Lgs.163/2006, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il regolamento trova applicazione per le attività di progettazione espletate successivamente alla data del 19.08.2014 e fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.
3. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000, n.267.



**COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**  
***Provincia di Novara***

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA  
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

*(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014,  
convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)*

(approvato con deliberazione della G.C. n. 46 del 22.04.2016)

**Art. 1**  
**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.

**Art. 2**  
**Campo di applicazione e definizioni.**

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Bellinzago Novarese che partecipa alle diverse fasi di progettazione di opere pubbliche, alla direzione dei lavori, al collaudo delle opere o dei lavori.
2. Per opera o lavoro pubblico si intendono quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art.3 comma 8 del Codice come definito dagli art.90,91,92 del Codice.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
5. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

**Art. 3**  
**Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

**Art. 4**  
**Calcolo del Fondo**

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

La percentuale è calcolata sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro effettivamente appaltato, al netto di IVA e delle somme a disposizione e quant'altro non connesso con i lavori progettati.

Il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, come segue:

- inferiore alla soglia comunitaria: 2,00%
- uguale o superiore alla Soglia comunitaria : 2% per l'importo inferiore alla soglia comunitaria e in misura pari al 1,5% per l'importo eccedente la soglia

L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### **Art. 5**

##### **Calcolo del Fondo per l'innovazione**

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **Art. 6**

##### **Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 4, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) e il Responsabile del servizio che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

#### **Art. 7**

##### **Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

il 20% al responsabile unico del procedimento;

20% al progettista;

5% al redattore piano di sicurezza

15% al direttore dei lavori

10% al coordinatore della sicurezza

7% per la contabilizzazione dei lavori

3% al collaudatore

10% ai collaboratori tecnico - amministrativi che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.

10% al responsabile del servizio che partecipa alla realizzazione dell'opera con attività di supporto e coordinamento.

Nel caso il responsabile di servizio coincida con il responsabile di procedimento la percentuale totale sarà del 20%,

#### **Art. 8**

##### **Conferimento degli incarichi di progettazione interna**

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile dell'Area Tecnica garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

#### **Art. 9**

##### **Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere assegnate con il provvedimento di cui al precedente art.8 la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Responsabile del servizio finanziario.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 10**

##### **Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

**Articolo 11**  
**Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in con l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

